

MOA – Società di Mutuo Soccorso

Viale Milano 5 - 21100 Varese

Tel. 0332 256111 – Fax 0332 256351

Email: moa@asarva.org

REGOLAMENTO NORME GENERALI



L'UNICA MUTUA
CHE TI
ACCOMPAGNA
**PER TUTTA
LA VITA**



Art. 1

Il presente Regolamento è redatto ai sensi degli artt. 3 e 20 dello Statuto della Mutua Ospedaliera Artigiani – Società di Mutuo Soccorso (di seguito chiamata MUTUA).

La MUTUA si riserva la facoltà di introdurre modifiche al predetto Regolamento nel caso in cui dovesse ritenerlo opportuno. Tali modifiche avranno effetto immediato per i nuovi Soci e decorreranno per i vecchi Soci al momento del rinnovo dell'adesione.

Art. 2

Requisiti di iscrizione

Possono aderire alla MUTUA tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta, di preferenza facenti parte di aziende iscritte alla Confartigianato Imprese Varese.

L'ammissione a Socio è consentita fino all'età di 74 anni. Possono essere Soci anche i minori di età ed in tal caso i rapporti con la MUTUA saranno svolti da chi esercita la patria potestà.

Il Consiglio di Amministrazione può stipulare accordi per l'Associazione collettiva di lavoratori provenienti da aziende, mutue, cooperative, associazioni, derogando alle norme del presente Regolamento sulle modalità di ammissione a Socio, sui periodi di carenza, sulla composizione delle prestazioni, salvaguardando comunque i principi dell'articolo 3 del vigente Statuto Sociale. Le condizioni e le modalità di ammissione devono costituire oggetto di esplicita clausola convenzionale nel verbale di accordo con gli enti firmatari dell'Associazione collettiva. Tali accordi esplicano comunque efficacia erga omnes.

Al fine di dare pratica attuazione a quanto previsto dall'articolo 9 del DL.229 DEL 19/06/1999 e successive modifiche ed integrazioni, la MUTUA può gestire fondi sanitari integrativi.

Il Consiglio di Amministrazione avrà il compito di redigere delibere, regolamenti e norme applicative in merito.

Art. 3

Persone non assistibili

Non sono assistibili le persone affette da infermità mentali, tossicodipendenza, alcolismo, HIV e AIDS e l'erogazione delle prestazioni cessa con il loro manifestarsi nei modi e nei termini previsti dall'articolo 1898 del codice civile.

Art. 4

Quota di Adesione annuale e Contributi Sociali

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la misura della quota di adesione annuale e dei contributi sociali. La quota di adesione abbinata alla forma di assistenza scelta dall'Associato (contributo sociale) deve essere rinnovata entro il 31/01 dell'anno relativo al tesseramento. Il versamento della quota dopo le ore 24.00 del giorno di scadenza comporta la decadenza della continuità della copertura e l'adesione è da intendersi come nuova adesione con l'applicazione delle carenze illustrate nel capitolo "decorrenza delle prestazioni" dei Regolamenti delle singole coperture.

La quota di adesione ha validità annuale fino al 31/12 con copertura calcolata mensilmente per i nuovi associati.

La quota di adesione si intende rinnovata di anno in anno salvo disdetta da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31/10 dell'anno antecedente al rinnovo.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà introdurre sconti sulle assistenze per gli Associati ed eventuali agevolazioni per i rinnovi.

Non è possibile passare da una forma di assistenza all'altra dopo aver effettuato il rinnovo o l'adesione alla Mutua fino al successivo rinnovo.

Art. 5

Limiti delle prestazioni

Le garanzie **non** sono operanti per ricoveri e/o l'inabilità temporanea dovuti a:

1. malattie preesistenti al momento dell'adesione;
2. abuso di alcolici o di psicofarmaci;
3. da uso non terapeutico di stupefacenti;
4. da uso di allucinogeni;
5. malattie ed infortuni derivanti da risse ed ubriachezza, da maneggio di armi o, in genere, da manifesta imprudenza;
6. malattie mentali e disturbi psichici in genere ivi compresi i comportamenti nevrotici;
7. eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti all'adesione alla MUTUA;
8. semplici cure estetiche;
9. interventi di chirurgia plastica a scopo estetico, salvo quelli a scopo ricostruttivo da infortunio o da grave patologia.

Art.6

Criteri di liquidazione

La corresponsione dell'indennità è condizionata al fatto che i Soci:

- consegnino copia delle fatture o della cartella clinica completa o lettera di dimissione con indicazione della diagnosi e ogni altro documento attinente al caso denunciato;
- si effettua il pagamento di quanto dovuto, ai sensi del Regolamento, dopo la presentazione dell'intera documentazione prevista.

La richiesta di erogazione delle prestazioni previste dalla forma di Assistenza sottoscritta dovrà essere presentata alla MUTUA entro il termine di 30 giorni dalla data in cui ha avuto luogo l'evento, mentre in caso di ricovero ospedaliero entro il termine di **30 giorni** dalla data di dimissione.

Art.7

Contributi sociali previsti dalla Mutua Ospedaliera Artigiani – Società di Mutuo Soccorso

La MUTUA esplica il proprio servizio alla base associata tramite l'offerta di una quota di adesione annuale per tutti gli Associati che deve essere abbinata ad una delle seguenti forme di Contributo Sociale:

- Assistenza "ViviPersona" riservata ai Soci della MUTUA con età compresa fino ai 60 anni.
- Assistenza "ViviSenior" riservata ai Soci della MUTUA con età compresa tra 61 e 74 anni.
- Assistenza "Business Smart" riservata ai Soci della MUTUA con età compresa tra 18 e 74 anni.
- Assistenza "Business Plus" riservata ai Soci della MUTUA con età compresa tra 18 e 74 anni
- Assistenza "Over 75" e Over 75 plus" riservata a **già** Soci della MUTUA che hanno già compiuto 75 anni.
- Assistenza "A casa mia assistenza domiciliare e ospedaliera" riservata ai Soci della MUTUA con meno di 75 anni.
- Assistenza "Soci Anap" con meno di 75 anni.
- Assistenza "Grandi Interventi Chirurgici" riservata ai Soci della MUTUA con età compresa tra 18 e 70 anni **in abbinamento** ad una tra le formule Imprenditore Business Smart ed Imprenditore Business Plus
- Assistenza "Tutela Infortuni" riservata **all'imprenditore artigiano** con età compresa tra 18 e 74 anni **in abbinamento** ad una tra le formule Imprenditore Business Smart ed Imprenditore Business Plus

ed eventuali altre forme di Assistenze che dovessero essere introdotte.

QUOTA DI ADESIONE ANNUALE PER TUTTI GLI ASSOCIATI

La MUTUA presta le seguenti prestazioni:

- Convenzioni con: Centri sanitari con servizio ai privati, Case di Cura private, Medici Specialisti presso Centri Sanitari con servizio a privati, Strutture per l'assistenza domiciliare, ospedaliera e notturna, Stabilimenti termali e strutture alberghiere in località termali.
- Servizio di informazione e prenotazione relativo a visite specialistiche c/o Centri sanitari con servizio ai privati, esami strumentali, cure e soggiorni termali.

Per poter usufruire delle agevolazioni previste dalle Convenzioni è necessario che il Socio faccia presente al momento delle prenotazioni di essere Socio della Mutua Ospedaliera Artigiani – Società di Mutuo Soccorso e che in seguito mostri alla struttura convenzionata la ricevuta di pagamento per l'anno in corso o in alternativa certificazione di affiliazione rilasciata dalla MOA

L'elenco delle strutture convenzionate è disponibile presso le sedi territoriali della Confartigianato Imprese di Varese e presso la sede sociale della MUTUA e sul sito www.asarva.org.

DEFINIZIONI UTILI

MALATTIA: Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio

INFORTUNIO: Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea

ISTITUTO DI CURA: L'ospedale pubblico, la clinica e la casa di cura sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno

RICOVERO OSPEDALIERO: Degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento

CONVALESCENZA: Il periodo dopo la dimissione dall'Istituto di cura che comporti una inabilità temporanea totale.

TERME: stabilimenti nelle immediate vicinanze di sorgenti di acqua termale, con attrezzature idonee ad utilizzarla a scopo terapeutico.

LIMITE EROGAZIONI ANNUALI / CAMBI DI COPERTURA

A discrezione della Mutua Ospedaliera, qualora negli ultimi 2-3 anni vengano rimborsate prestazioni uguali o superiori al doppio delle quote pagate in totale, indipendentemente dal tipo di copertura, la MOA si riserva di valutare la posizione del singolo associato abbassando i massimali erogabili.

I cambi di copertura altresì possono avvenire soltanto con il cambio di anno e possono prevedere, a discrezione della MOA e valutando la posizione del socio, una diminuzione dei massimali erogabili.

DETRAIBILITÀ FISCALE DELLA QUOTA DI ADESIONE E DEI CONTRIBUTI SOCIALI

L'importo versato è detraibile ai sensi dell'art.15 comma 1 lettera i-bis del DPR 917/86.